



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli
Tribunali**

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 00286/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2015 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 307 del 2015, proposto da:
Giorgia Vesentini e Susanna Beltrame Azzalini, rappresentate e difese dagli avvocati Stefania Sartori e Renzo Fausto Scappini, con domicilio eletto presso la segreteria dell'intestato Tribunale in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di **Zevio**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e

difeso dagli avvocati Giovanni Sala e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

nei confronti di

Mirco Ghirlanda, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto n. 50 del 27 novembre 2014, prot. n. 14/21073, con il quale il Sindaco del Comune di **Zevio** ha nominato due nuovi assessori in sostituzione di altrettanti componenti la Giunta comunale precedentemente revocati;

- nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto e, in particolare, del decreto n. 2 del 22 maggio 2012, prot. n. 12/10388, con il quale il Sindaco del comune di **Zevio** ha nominato il vicesindaco e gli assessori della Giunta comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di **Zevio**;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con atto di ricorso (n.r.g. 307/15) notificato a mezzo posta il 9 febbraio 2015 e depositato il successivo 6 marzo, la sig.ra Giorgia Vesentini, in qualità di consigliere comunale del Comune di **Zevio**, e la sig.ra Susanna Beltrame Azzalini, in qualità di cittadina di sesso femminile iscritta nelle liste elettorali del medesimo Comune, hanno adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento del decreto n. 50 del 27 novembre 2014 di nomina degli assessori Conti Paola e Ghirlanda Mirco, in sostituzione degli assessori Mauro Zamboni e Graziano Vedovi precedentemente revocati, deducendo avverso detto provvedimento la violazione

dell'art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. legge Delrio), a tenore del quale *“Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”*.

Considerato, in via preliminare, che:

- deve essere respinta l'eccezione in rito con la quale si contesta la legittimazione attiva della sig.ra Giorgia Vesentini in qualità di consigliere comunale del Comune resistente, trattandosi di soggetto potenzialmente idoneo ad assumere la carica di assessore;
- deve, altresì, essere rigettata l'eccezione in rito con la quale si contesta la legittimazione attiva della sig.ra Susanna Beltrame Azzalini in qualità di cittadina iscritta nelle liste elettorali del Comune resistente, atteso che la legittimazione all'impugnazione degli atti di nomina della Giunta comunale non è circoscritta ai soli componenti dell'organo consiliare, ma deve riconoscersi anche a

ciascun cittadino elettore, in quanto soggetto potenzialmente aspirante ad assumere la carica di assessore, seppur non eletto nel Consiglio comunale (cfr., in tal senso T.A.R. Lazio, sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 21 gennaio 2013, n. 633);

- sempre in via preliminare si ritiene di poter prescindere dall'esaminare l'eccezione di irricevibilità per tardività dell'impugnazione proposta avverso l'originario provvedimento di formazione della Giunta regionale, trattandosi di atto che non assume alcuna rilevanza ai fini della presente controversia, in quanto emanato prima dell'entrata in vigore della legge c.d. Delrio.

Ritenuto, nel merito, che:

- per condivisibile orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, all'indomani dell'entrata in vigore del succitato art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 - a tenore del quale, si ribadisce, nelle giunte dei comuni

con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico - *“tutti gli atti adottati nella vigenza di quest’ultimo trovano in tale norma un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione – sottesa alle difese comunali – che legghi la sua concreta vigenza alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all’indomani delle elezioni”*, atteso che *“una simile interpretazione consentirebbe un facile aggiramento della suddetta prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale assicurato dai provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni potrebbe essere posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomina, atti a sovvertire la suddetta percentuale”* (cfr., in detti termini, T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 24 novembre 2015, n. 1145);

- per effetto dell’impugnato decreto sindacale n. 50 del 27 novembre

2014, la Giunta comunale del Comune resistente risulta composta in violazione della percentuale minima spettante al genere femminile, in quanto formata da sei componenti (Sindaco compreso) di cui uno soltanto donna;

- come precisato dal Ministero dell'Interno con nota in data 24 aprile 2014, nel computo della percentuale di cui al menzionato art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, va considerato anche il Sindaco in quanto componente di diritto della Giunta comunale;

- per quanto precede, il ricorso deve essere accolto siccome fondato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto del

Sindaco del Comune di **Zevio** n. 50
del 27 novembre 2014, prot. n.
14/21073.

Condanna il Comune di **Zevio** al
pagamento in favore di parte
ricorrente delle spese di lite, che si
liquidano in complessivi € 2000,00
(duemila/00) oltre oneri ed
accessori come per legge. Spese
compensate per il contro
interessato non costituito.

Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera
di consiglio del giorno 13 gennaio
2016 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Silvia Coppari, Referendario

Enrico Mattei, Referendario,

Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)